

REGOLAMENTO (CE) N. 154/97 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71⁽²⁾ prevede che i tre quarti dell'aiuto per il lino sono concessi alla persona fisica o giuridica che ha stipulato con il produttore, anteriormente a una data da stabilirsi, un contratto ai termini del quale essa ottiene la proprietà delle paglie di lino; che è opportuno, per garantire che il lino sia effettivamente trasformato, subordinare il pagamento dell'aiuto al primo trasformatore ad un impegno esplicito di trasformazione da parte sua nonché a un riconoscimento;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del citato regolamento prevede che i produttori possono, a determinate condizioni, beneficiare della totalità dell'aiuto; che occorre istituire anche in questo caso un obbligo di trasformazione e un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori;

considerando che i controlli di cui all'articolo 5 del citato regolamento devono altresì vertere sull'osservanza dell'obbligo di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento; che l'efficacia dei controlli può essere incrementata facendo ricorso a taluni elementi del sistema integrato di gestione e di controllo e che pertanto questa possibilità dovrebbe essere prevista;

considerando che l'articolo 6 del citato regolamento prevede che l'importo dell'aiuto è calcolato in funzione

della superficie seminata e raccolta; che è opportuno precisare, per evitare abusi, che detta superficie deve aver subito lavori normali di coltivazione e che la Commissione deve poter fissare criteri in materia;

considerando che l'attuazione delle misure contemplate nel presente regolamento deve intervenire in condizioni ottimali; che misure transitorie possono quindi rivelarsi necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 619/71 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre, l'aiuto viene concesso per un quarto al produttore e per tre quarti al primo trasformatore riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati impianti, che ha concluso con il produttore, anteriormente a una data da stabilirsi, un contratto ai termini del quale esso ottiene la proprietà delle paglie di lino, e che si impegna a trasformarle.

Tuttavia, la totalità dell'aiuto è concessa al produttore quando:

- a) il produttore, secondo la definizione dell'articolo 3 bis, lettera a), si impegna a trasformare le paglie di lino ed è a tal fine riconosciuto dall'autorità competente o
- b) il produttore, secondo la definizione dell'articolo 3 bis, lettera a), si impegna a far trasformare per proprio conto, da un primo trasformatore riconosciuto, le paglie di lino o
- c) il produttore, secondo la definizione dell'articolo 3 bis, lettera b), si impegna a trasformare le paglie di lino ed è riconosciuto a tal fine dall'autorità competente o

(¹) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

(²) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1989/93 (GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 6).